



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

**PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE**

**OGGETTO:** RDO sul MEPA n. 2749841 PER FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI AGCM - CIG: Z0230B6EC1

Con Lettera di invito del 22.02.2021 lo scrivente Ufficio, ai fini dell'acquisizione di materiali di consumo per gli uffici dell'AGCM, ha avviato una RdO sul Mepa aperta a tutti gli operatori ivi abilitati per la categoria merceologica de qua, ai sensi dell'art.36, del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del regolamento di contabilità dell'Autorità, da aggiudicare secondo il criterio del "minor prezzo" (art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016), per un prezzo a base d'asta pari a € 14.586,80 (IVA esclusa).

A seguito dell'ammissione dei n. 20 operatori economici partecipanti alla suddetta procedura, come risulta da provvedimento di ammissione dell'8.03.2021, si è proceduto all'apertura delle offerte economiche.

In fase di esame dell'offerta economica presentata da ciascun partecipante, è emerso che le società: CCG S.R.L., SISTERS DITTA, GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA, ECO DAMA SRL, BELLONE FORNITURE SRL, CARTA & CARTUCCE SRL, ACM SRL ASSISTENZA CARTOINFORMATICA MOBILI, CARTO COPY SERVICE non indicavano i costi della sicurezza.

Nel disciplinare era espressamente richiesta l'indicazione dei costi della sicurezza, indicazione comunque prevista nel codice dei contratti all'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 s.m.i.

L'argomento è stato frutto di numerose sentenze da parte della giurisprudenza amministrativa ed europea che recentemente ha dipanato ogni dubbio sugli effetti della mancata indicazione dei costi della sicurezza. La sentenza 2 maggio 2019, C-309/18 della Corte UE, i cui principi sono stati ribaditi dal Consiglio di Stato con l'Ordinanza 28 ottobre 2019, n. 11 emessa dall'Adunanza Plenaria, ha confermato il principio per cui l'obbligo di indicazione separata dei costi della sicurezza discende direttamente dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), obbligo da cui deriverebbe l'esclusione automatica dalla procedura a meno che come ribadito da ultimo nel recente nuovo intervento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 aprile 2020, n. 8 che riprende quanto riportato nella sentenza della Corte UE sopra richiamata "fosse in effetti materialmente impossibile indicare i costi conformemente all'articolo 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici".

Nella procedura in oggetto non si può parlare di materiale impossibilità di indicare i costi della sicurezza dal momento che nell'offerta economica vi era un campo apposito da compilare e che le altre 12 società partecipanti li hanno correttamente indicati.

Si procede, pertanto, all'esclusione dalla procedura in oggetto per mancata indicazione dei costi della sicurezza nei confronti delle seguenti società:

CCG S.R.L., SISTERS DITTA, GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA, ECO DAMA SRL, BELLONE FORNITURE SRL, CARTA & CARTUCCE SRL, ACM SRL ASSISTENZA CARTOINFORMATICA MOBILI, CARTO COPY SERVICE

Del presente provvedimento viene dato avviso ai concorrenti tramite MEPA, ai sensi dell'art.76, comma 5 lett. b) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché pubblicazione sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it), sezione Autorità Trasparente.

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi a detto Ufficio – tel. 06-85821873 - indirizzo e.mail: [gare.contratti@agcm.it](mailto:gare.contratti@agcm.it).

Roma, 12 marzo 2021

**Il Responsabile**

*Annalisa Rocchietti March*

(FIRMATO DIGITALMENTE)